



COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE MODIFICHE ALLE NORME DEL
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI CHE DISCIPLINANO LE
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA**

L'anno duemilanove, addì venti del mese di maggio, nella Sala Giunta alle ore 11.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco prof. Alcide Bertazzo la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott. Gabriele Dal Zotto.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
Bertazzo prof. Alcide	SINDACO	SI
Bertacco dott. Lorenzo	VICE-SINDACO	SI
Scetto rag. Gianni	ASSESSORE	SI
Casagrande Alessandro	ASSESSORE	NO
Marcon rag. Giovanni	ASSESSORE	NO
Cuman prof.ssa Maria Angela	ASSESSORE	SI
Bucco geom. Simone	ASSESSORE	NO

PRESENTI: 4

ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE MODIFICHE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI CHE DISCIPLINANO LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria precedente delibera n. 44/2008, modificata con successivo provvedimento n. 180/2008, si è provveduto ad integrare il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi al fine di disciplinare l'affidamento di incarichi esterni – art. 3 comma 56 della Legge 244/2007;

Ricordato che i suddetti provvedimenti sono stati trasmessi alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 57 della Legge 244/2007;

Preso atto che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto ha trasmesso in data 3 marzo 2009, nostro prot. 3463/2009, la delibera n. 018/2009/Reg. del 26 febbraio 2009 che contiene l'esito dell'esame istruttorio compiuto dalla Corte dei Conti e , in un'ottica collaborativa e al fine di stimolare gli opportuni processi di autocorrezione, l'elencazione delle anomalie riscontrate nei Regolamenti inviati dagli Enti;

Precisato che, per quanto riguarda il Regolamento del Comune di Marostica, l'unica anomalia individuata attiene alla previsione di alcune ipotesi di possibile affidamento diretto, che la Corte ritiene, invece, dover costituire un'ipotesi del tutto eccezionale, in quanto la deroga al procedimento selettivo non può trovare una valida giustificazione neanche nelle esigenze di celerità, di semplificazione e di efficienza dell'azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di rivedere la formulazione degli art. 60 e 61 del regolamento in esame, meglio definendo, in conformità al rilievo fatto, le ipotesi di affidamento diretto;

Definite, pertanto le suddette modifiche, come segue:

(in rosso e sottolineate le parti nuove; in corsivo e tra parentesi le parti soppresse)

“Articolo 60

Criteria, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma. Procedura per l'affidamento degli incarichi.

1. Gli incarichi sono affidati tramite procedure di selezione mediante comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica.

In particolare l'offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.

2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:

a) avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire;

b) procedura negoziata, compatibilmente con l'oggetto del contratto, fra almeno cinque candidati. La procedura negoziata può essere effettuata tra almeno tre candidati quando l'importo del contratto non è superiore a Euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali I candidati possono essere scelti fra persone inserite in appositi albi o banche dati, precedentemente predisposti e periodicamente aggiornati.

Gli albi e le banche dati possono essere predisposti o attraverso un apposito avviso o attraverso una procedura on line.

3. Nel caso dell'avviso pubblico, il responsabile del settore interessato provvede alla pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno dieci giorni consecutivi. L'avviso deve indicare:

- a) il progetto, l'oggetto dell'incarico e le attività richieste;
- b) i requisiti richiesti;
- c) la durata (di inizio e fine), con divieto espresso di rinnovo tacito;
- d) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione;
- e) il luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
- f) i criteri per la valutazione e la comparazione delle candidature;
- g) il termine, che non può essere inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le candidature, corredate obbligatoriamente dei *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico, ivi compresa la comprovata specializzazione universitaria;
- h) la previsione dell'obbligo di produrre un resoconto scritto dell'attività svolta;
- i) la previsione dell'obbligo di eleggere domicilio legale presso la residenza comunale e di cedere la piena titolarità (proprietà) della prestazione al Comune;
- j) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

4. Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute sono sottoposte a valutazione e comparazione da parte del responsabile di settore interessato. Per tale comparazione il responsabile di settore può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di apposita commissione nominata dal Segretario Direttore generale.

5. Prima di attivare la procedura comparativa, il responsabile del settore interessato trasmette al Segretario-Direttore generale richiesta motivata affinché questi, supportato dal servizio del personale, provveda, entro i successivi cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate a settori diversi da quello di appartenenza del responsabile richiedente.

6. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e, comunque, decorsi cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata, senza aver ottenuto alcuna attestazione, il responsabile potrà procedere ad avviare la procedura selettivo/comparativa prevista dalla presente disciplina, adottando apposita determinazione a contrattare, con la quale approva lo schema di avviso di selezione comparativa per l'affidamento dell'incarico, dopo aver attestato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio settore e al Comune, in grado di assicurare le prestazioni richieste.

7. Il Responsabile di settore competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche, e gli esiti del colloquio.

8. Nel caso di incarichi il cui valore presunto sia superiore a 211.000,00 euro al netto dell'IVA, l'affidamento deve avvenire previa gara di rilevanza comunitaria.

Articolo 61

Criteria, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma. Affidamento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa.

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 57 e 59, il responsabile del settore interessato può affidare gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura comparativa, ma assicurando comunque l'applicazione del principio della rotazione, ove possibile, quando ricorrano i seguenti casi:

- a) quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente articolo (*comma*) 60;

- b) in casi di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all'Amministrazione, da motivare espressamente, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni specialistiche di cui l'Amministrazione dimostri la non comparabilità o per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) *(quando l'importo del contratto non supera i ventimila euro, IVA esclusa. In questo caso si applica, in analogia, la disciplina prevista per le forniture di beni e servizi in economia, in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.)*
- d) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportano un compenso di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione stessa, equiparabile ad un rimborso spese; a tal fine si ritiene di modica entità il compenso non superiore a 5.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali;

2. In ogni caso la determina di incarico deve adeguatamente motivare la scelta del soggetto con riferimento al curriculum posseduto in rapporto al risultato che si intende perseguire, e deve attestare, motivatamente, anche in questo caso, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio settore e al Comune, in grado di assicurare le prestazioni richieste.”

VISTE le seguenti disposizioni normative in materia:

- l'art. 3, commi 18, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge 24.12.2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni;
- gli articoli 2222 e seguenti del codice civile;
- l'art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005, n. 266;
- gli articoli 7 e 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTE, inoltre:

- la Circolare dell'11 marzo 2008, n. 02 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, recante: “*Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne*”;
- la Deliberazione del 14 marzo 2008, n. 6/AUT/2008 della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, recante: “*Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza*”;
- la Deliberazione dell'11 settembre 2008, n. 072/2008/ind.pr della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la quale sono stati fissati i nuovi criteri di controllo di cui all'art. 3, comma 57, della Legge 244/2007, a seguito della entrata in vigore della Legge 133/2008;

VISTE inoltre :

- la circolare del 15.07.2004 n. 4, la lettera circolare del 15.03.2005 , la circolare del 21.12.2006 n. 5 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la delibera del 17 febbraio 2006 n. 4/2006 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, recante Linee guida per l'attuazione dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005 nei

confronti delle Regioni e degli Enti locali, la deliberazione n. 37/2008 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia;

VISTA la competenza della Giunta comunale a deliberare ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 267/2000 e di conformità espresso dal Segretario generale;

A seguito di votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi sopra descritti, le modifiche al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici, relativamente agli art. 60 e 61, come risultanti dal testo riportato in narrativa;
2. Di dare atto che, conseguentemente, gli articoli dal 55 al 65 che contengono norme specifiche per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione, sono riformulati come risultante dall'allegato sub a) al presente atto;
3. di incaricare la Segreteria di trasmettere copia del presente atto ai titolari di posizione organizzativa del Comune e dell'Ente Unione, a cui il Regolamento si applica in conformità all'art. 32 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Marosticense;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto entro 30 giorni dall'adozione.

La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L:gs 267/00, considerata l'urgenza di darvi esecuzione.

Allegato a)

Articolo 55

Criteria, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma. Oggetto, finalità e ambito di applicazione.

1. Gli incarichi di cui al presente articolo possono avere per oggetto attività professionale autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di collaborazione, studio, ricerca, ovvero di consulenza.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o ordinarie o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti del Comune.

La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. Ferma restando l'applicazione dei principi generali in materia di conferimento di incarichi e consulenze, non rientrano nella disciplina del presente articolo, a titolo puramente esemplificativo:

a) l'attività di progettazione di opere e lavori pubblici, di direzione lavori e di collaudo, e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e la esecuzione di dette opere e lavori, la cui disciplina e normativa applicabili rimangono quelle specifiche del settore;

b) l'attività di pianificazione urbanistica e quella di collaborazione per l'elaborazione di progetti attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione dell'urbanistica e del territorio, che rimangono disciplinate dalla normativa specifica di settore;

c) le attività di consulenza giuridica e di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune in singole cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado;

d) le altre prestazioni di servizi di cui agli allegati IIA e IIB del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

e) gli incarichi di cui all'art. 90 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.

Articolo 56

Criteria, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma. Definizioni.

1. Gli incarichi di cui agli articoli 55 e seguenti si caratterizzano per le prestazioni, che sono rese da soggetti senza particolare organizzazione, per la personalità della prestazione e per un'obbligazione di risultato, ai sensi degli articoli 2222-2238 del Codice civile.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

a) l'incarico di "collaborazione" si sostanzia in una prestazione d'opera occasionale o coordinata e continuativa, e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

b) l'incarico di "studio" si sostanzia nello svolgimento di un'attività di studio prodromica alla consegna di una relazione finale scritta nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

c) l'incarico di "ricerca" si articola, sulla base della preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione, nella raccolta organica di materiale che consenta agli organi del Comune di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. La ricerca deve concretizzarsi in una relazione scritta che evidenzii la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato;

d) l'incarico di "consulenza" ha ad oggetto la richiesta di pareri ad esperti esterni. È finalizzata ad acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione degli organi del Comune. In ogni caso il parere espresso all'esito del rapporto consulenziale deve essere argomentato in modo che le premesse supportino e corroborino le conclusioni.

Articolo 57

Criteria, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma. Presupposti per l'affidamento degli incarichi.

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, i responsabili di settore possono affidare, nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o di un programma annuale approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di tutti i seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- b) l'Amministrazione comunale, tramite il responsabile del procedimento, deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, per inesistenza nell'ente di specifiche figure professionali da poter utilizzare per il fine determinato ;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; e il compenso erogato all'incaricato deve essere proporzionato all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

2. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma sono puntualmente definiti in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione.

3. Il rispetto dei presupposti e delle condizioni di cui al presente articolo è motivato dal responsabile del settore interessato nella determinazione a contrattare.

4. In caso di obbligo di specializzazione universitaria, è richiesta la laurea magistrale o specialistica, o del vecchio ordinamento.

5. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 58

Criteria, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma . Programmazione degli incarichi e limite della spesa annua.

1. L'autorizzazione agli incarichi è di norma contenuta nel piano esecutivo di gestione di settore, salvo che la stessa non venga disposta con separata autonoma direttiva della Giunta comunale, fatti comunque salvi il presupposto del riferimento alle attività istituzionali del Comune stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale e il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione come fissato nel bilancio di previsione.

2. Di norma all'inizio dell'esercizio finanziario ogni responsabile di settore individua, di concerto con il Segretario-Direttore generale, le attività di interesse in base ai programmi dell'Amministrazione comunale.

3. Gli incarichi professionali e le consulenze non previsti nel P.E.G. sono affidati previa assegnazione di risorse economiche all'interno degli appositi capitoli da parte della Giunta comunale. Le risorse disponibili sui capitoli del P.E.G. costituiscono limite alla possibilità di affidamento di incarichi e consulenze. In assenza di disponibilità finanziaria è vietato qualsiasi affidamento.

4. Il controllo del rispetto del limite complessivo di spesa è effettuato di concerto dal responsabile del servizio finanziario e da quello del servizio del personale.

Articolo 59

Criteria, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma. Criteria per l'affidamento degli incarichi.

1. Gli incarichi professionali di cui al presente regolamento sono affidati dal responsabile del settore interessato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con determinazione motivata in relazione ai presupposti sopra riportati e ai criteri qui di seguito indicati, fermi restando i requisiti minimi, quali ad esempio la comprovata specializzazione universitaria se prevista come obbligatoria :

- a) aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una pluriennale esperienza documentabile (n. ... di incarichi analoghi);
- b) il volume economico (fatturato) dei precedenti incarichi aventi oggetto analogo e svolti a favore di amministrazioni locali, o in subordine a favore di amministrazioni pubbliche in generale, o per il settore privato;
- c) essere già stati affidatari di incarichi da parte dell'Amministrazione comunale i cui esiti siano stati apprezzati e giudicati positivamente;
- d) non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'Amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in danno;
- e) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta ed eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione;
- f) il compenso richiesto, che deve essere proporzionato alla prestazione da svolgere ed all'utilità che l'Amministrazione ne ricava.

2. Il responsabile del settore terrà conto, in ogni caso, di un principio di rotazione dei professionisti, evitando quanto più possibile il cumulo degli incarichi.

Articolo 60

Criteria, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma. Procedura per l'affidamento degli incarichi.

1. Gli incarichi sono affidati tramite procedure di selezione mediante comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica.

In particolare l'offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.

2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:

- a) avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire;
- b) procedura negoziata, compatibilmente con l'oggetto del contratto, fra almeno cinque candidati. La procedura negoziata può essere effettuata tra almeno tre candidati quando l'importo del contratto non è superiore a Euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali I candidati possono essere scelti fra persone inserite in appositi albi o banche dati, precedentemente predisposti e periodicamente aggiornati.

Gli albi e le banche dati possono essere predisposti o attraverso un apposito avviso o attraverso una procedura on line.

3. Nel caso dell'avviso pubblico, il responsabile del settore interessato provvede alla pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno dieci giorni consecutivi. L'avviso deve indicare:

- k) il progetto, l'oggetto dell'incarico e le attività richieste;
- l) i requisiti richiesti;
- m) la durata (di inizio e fine), con divieto espresso di rinnovo tacito;

- n) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione;
- o) il luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
- p) i criteri per la valutazione e la comparazione delle candidature;
- q) il termine, che non può essere inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le candidature, corredate obbligatoriamente dei *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico, ivi compresa la comprovata specializzazione universitaria;
- r) la previsione dell'obbligo di produrre un resoconto scritto dell'attività svolta;
- s) la previsione dell'obbligo di eleggere domicilio legale presso la residenza comunale e di cedere la piena titolarità (proprietà) della prestazione al Comune;
- t) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

4. Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute sono sottoposte a valutazione e comparazione da parte del responsabile di settore interessato. Per tale comparazione il responsabile di settore può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di apposita commissione nominata dal Segretario Direttore generale.

5. Prima di attivare la procedura comparativa, il responsabile del settore interessato trasmette al Segretario-Direttore generale richiesta motivata affinché questi, supportato dal servizio del personale, provveda, entro i successivi cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate a settori diversi da quello di appartenenza del responsabile richiedente.

6. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e, comunque, decorsi cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata, senza aver ottenuto alcuna attestazione, il responsabile potrà procedere ad avviare la procedura selettiva/comparativa prevista dalla presente disciplina, adottando apposita determinazione a contrattare, con la quale approva lo schema di avviso di selezione comparativa per l'affidamento dell'incarico, dopo aver attestato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio settore e al Comune, in grado di assicurare le prestazioni richieste.

7. Il Responsabile di settore competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche, e gli esiti del colloquio.

8. Nel caso di incarichi il cui valore presunto sia superiore a 211.000,00 euro al netto dell'IVA, l'affidamento deve avvenire previa gara di rilevanza comunitaria.

Articolo 61

Criteri, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma. Affidamento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa.

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 57 e 59, il responsabile del settore interessato può affidare gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura comparativa, ma assicurando comunque l'applicazione del principio della rotazione, ove possibile, quando ricorrano i seguenti casi:

- e) quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente articolo 60;
- f) in casi di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all'Amministrazione, da motivare espressamente, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;
- g) per attività comportanti prestazioni specialistiche di cui l'Amministrazione dimostri la non comparabilità o per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- e) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportano un compenso di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione

stessa, equiparabile ad un rimborso spese; a tal fine si ritiene di modica entità il compenso non superiore a 5.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali;

2. In ogni caso la determina di incarico deve adeguatamente motivare la scelta del soggetto con riferimento al curriculum posseduto in rapporto al risultato che si intende perseguire, e deve attestare, motivatamente, anche in questo caso, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio settore e al Comune, in grado di assicurare le prestazioni richieste.

Articolo 62

Criteri, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma .Contratto di incarico.

1. Il responsabile del settore interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto regolato dalla disciplina prevista dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, contenente i seguenti elementi essenziali:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- d) la durata dell'incarico (termine di inizio e conclusione, eventualmente corredato di un cronoprogramma delle prestazioni), con divieto di rinnovo tacito;
- e) il compenso e le modalità di pagamento;
- f) la responsabilità e le penali per la ritardata esecuzione delle prestazioni;
- g) il recesso;
- h) le condizioni di risoluzione anticipata;
- i) le modalità di risoluzione delle controversie e l'elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la residenza comunale;
- j) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- k) l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

2. Il compenso è determinato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta. Deve essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività dell'incarico.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa comunale, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

Articolo 63

Criteri, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma. Verifica dell'esecuzione della prestazione.

1. Il responsabile del settore interessato verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2. Fermo restando le diverse o maggiori forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il responsabile del settore interessato può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Articolo 64

Criteria, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma Pubblicità, controlli ed efficacia dei contratti.

1. I provvedimenti di incarico, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicati sul sito internet del Comune e trasmessi agli Organi di revisione dell'Ente.
2. I contratti relativi a rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca sono efficaci a decorrere dalla data della stipula.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet del Comune.
4. Gli atti di affidamento, di impegno o di autorizzazione di incarichi e consulenze che comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro, devono essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a cura del responsabile del settore.
5. Costituisce dovere d'ufficio di ciascun responsabile di settore dare esecuzione all'obbligo di pubblicazione degli incarichi sul sito internet del comune, nonché dare compiuta esecuzione ai criteri e modalità fissati dagli art. 55 e seguenti del presente regolamento, pena l'avvio obbligatorio dei procedimenti a suo carico ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 65

Criteria, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma. Registro degli incarichi.

1. È istituito presso l'Area amministrativa – affari generali del Comune un registro degli incarichi esterni in cui sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi pattuiti e l'oggetto dell'incarico.
2. A tal fine, i responsabili di settore sono tenuti a comunicare all'Ufficio segreteria il provvedimento di conferimento dell'incarico entro 10 giorni dalla sua adozione

Oggetto : APPROVAZIONE NUOVE MODIFICHE ALLE NORME DEL
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI CHE DISCIPLINANO LE
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 14/05/2009

Il Responsabile del SETTORE
SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Stefania Di Cindio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 15/05/2009

Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 15/05/2009

Il Segretario Generale Supplente
Dott. Gabriele Dal Zotto

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
prof. Alcide Bertazzo

Il Segretario Generale Supplente
Dott. Gabriele Dal Zotto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Dott. Gabriele Dal Zotto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale Supplente
Dott. Gabriele Dal Zotto

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione |
| <input type="checkbox"/> C.e.d. | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca | <input type="checkbox"/> Vigili |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile |
| | <input type="checkbox"/> Unione dei Comuni |